



ORIGINALE

10313/2012

REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Intervento sulle
due parti nel
giudizio
R.G.N. 18771/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - Cron. 10313
- Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere - Rep. 340
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere - Ud. 17/05/2012
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18771-2008 proposto da:

F [] C [] [], elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso
 lo studio dell'avvocato FEDERICO CLAUDIO, che lo
 rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

nonchè contro

2012

874

D [] R [], F [] SPA IN LCA ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2216/2008 della CORTE
 D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2008; R.G.N.

6565/2002 e 6969/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/05/2012 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l'accoglimento.



La Corte,

rilevato che l'avv. Federico (già difensore di M
G) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
resa dalla Corte d'appello di Roma nella causa tra il D
 , la G e la F di Ass.ni spa in
l.c.a., lamentando che la sentenza stessa abbia accolto
l'appello incidentale della G ed abbia condannato il
D alla refusione delle spese di lite senza tuttavia
operare la distrazione in favore del difensore
dell'appellante;

osserva che il ricorso è inammissibile, siccome Cass. S.U.
n. 16037/10 ha stabilito che, **in caso di omessa pronuncia
sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difen-
sore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa in-
dicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugna-
zione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad
essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo com-
ma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso
in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del
difensore per onorari e spese - consente il migliore ri-
spetto del principio costituzionale della ragionevole dura-
ta del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo**



del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

la mancata difesa delle parti intimare esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione,

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012

L'Estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 21.05.2012
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente